

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA
DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI
NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 9 FEBBRAIO 1951

(39^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegni di legge :

(Discussione e approvazione)

« Ratifica del decreto legislativo 24 gennaio 1947, n. 384, concernente: Sospensione per l'anno 1947 della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale: e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 novembre 1947, n. 1683, concernente: Sospensione per l'anno 1948 della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale » (N. 1505) (Approvato dalla Camera dei deputati):

FERRABINO, <i>relatore</i>	Pag. 548, 550
BOGGIANO PICO	549
GIUA	550

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, concernente variazioni al regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, costitutivo dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo » (1348-B) (Appro-

rato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

CARBONI, <i>relatore</i>	Pag. 551
GIUA	552
CASARDI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	552

La riunione ha inizio alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Asquini, Boccassi, Boggiano Pico, Carboni, De Pietro, Ferrabino Ferrari, Gasparotto, Giardina, Giua, Jannelli, Labriola, Palermo, Parri, Pezzini, Riccio, Rizzo Domenico, Salomone, Sanna Randaccio, Tessitori e Varaldo.

È altresì presente il Sottosegretario di Stato per le finanze, senatore Casardi.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica del decreto legislativo 24 gennaio 1947, n. 384, concernente: Sospensione per l'anno 1947 della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale: e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 novembre 1947, n. 1683, concernente: Sospensione per l'anno 1948 della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale** » (N. 1505) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 24 gennaio 1947, n. 384, concernente: Sospensione per l'anno 1947 della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale: e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 novembre

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

39ª RIUNIONE (9 febbraio 1951)

1947, n. 1683, concernente: Sospensione per l'anno 1948 della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ferrabino.

FERRABINO, *relatore*. Come gli onorevoli colleghi sanno, io debbo non soltanto riferire sul disegno di legge, ma anche esprimere in questa sede il parere unanime della 6ª Commissione sulla materia trattata da questo disegno di legge. Si tratta di ratificare due decreti legislativi, quello del 24 gennaio 1947, n. 384, e quello del 16 novembre 1947, n. 1683.

Quanto alla ratifica del primo, e che è disposta in questo disegno di legge dall'articolo 1, non ho nulla da eccepire: si tratta, cioè, di convalidare quella concessione di certificati di abilitazione provvisoria che fu fatta con quel decreto legislativo ai laureati dell'anno 1946-1947. Forse la Commissione desidera, però, di essere brevemente illuminata sopra le reale natura di questi certificati di abilitazione provvisoria. Ricorderò allora che la nostra legislazione universitaria fino al 1924 non conteneva l'istituto dell'esame di Stato per l'abilitazione professionale. Soltanto per la carriera forense era prescritto un tempo di pratica professionale. Con la legge del 1924, cosiddetta legge Gentile, di riforma generale, fu introdotta questo istituto, e da allora è diventata norma che dopo la laurea tutti i laureati dovessero accedere ad un esame di abilitazione professionale. La stessa legge Gentile, però, considerava a parte due categorie di laureati: quelli in giurisprudenza e quelli in lettere e filosofia. Per questi è dettata una norma particolare e per essi non è mai intervenuto alcun provvedimento di modifica. Per tutto il periodo successivo alla legge Gentile, e per tutto il periodo della guerra e del dopoguerra fino ad oggi, sia i laureati in giurisprudenza sia i laureati in lettere e filosofia hanno sostenuto regolarmente i loro esami di abilitazione professionale. Invece per le altre categorie, che sono indicate in questo disegno di legge e che sommariamente si individuano nei medici, farmacisti, ingegneri e commercialisti, è avvenuto che nel periodo di guerra si introducesse una sospensiva dell'esame di abilitazione, sospensiva alla

quale andava congiunto il rilascio di certificati di abilitazione provvisoria. A stretto rigore bisogna confessare che questo istituto dell'abilitazione provvisoria è un non senso, perchè, tradotto in parole povere, per esso lo Stato dice: io ignoro la tua idoneità all'esercizio della professione e pertanto ti ammetto ad esercitarla. È una contraddizione in termini. L'epiteto di « provvisoria » che accompagna tale abilitazione significa che l'esame di abilitazione in definitiva non è soppresso ma rinviato *sine die*. Così che oggi ci troviamo dinanzi a laureati abilitati provvisoriamente fino dal 1942, che ormai da quasi 10 anni esercitano la professione e che in teoria dovranno ancora accedere all'esame di abilitazione.

Di anno in anno quel primo provvedimento, che aveva una giustificazione non morale, nè logica, nè giuridica, ma pratica a causa dello stato di guerra, fu prorogato. La guerra è finita da parecchi anni e si continua a prorogare l'esercizio provvisorio. Questo anno la Camera dei deputati aveva approvato un disegno di legge, che chiamiamo Mieville perchè proposto da quel deputato, il quale puramente e semplicemente, ancora una volta, largiva — la parola giusta è questa — l'esercizio provvisorio ai laureati nel 1949-50. La 6ª Commissione del Senato ha lungamente discusso questo disegno di legge e lo ha respinto con voto unanime. Parallelamente la stessa 6ª Commissione ha studiato un altro disegno di legge che costituirebbe una sistemazione definitiva di questa materia; quindi, non più abilitazione provvisoria, ma si dettano norme per regolare la posizione di quelli che hanno avuto l'abilitazione provvisoria e che dovrebbero accedere all'esame di Stato. Quale esame di Stato? Il disegno di legge, che diciamo Magrì perchè presentato da quel senatore, ha regolato appunto questa materia e, dopo la discussione alla 6ª Commissione, è stato approvato all'unanimità.

In tutte e due queste discussioni, la prima relativa al disegno di legge Mieville e la seconda al disegno di legge Magrì, due volte la 6ª Commissione ha votato unanime contro la concessione dell'esercizio provvisorio per i laureati del 1949-50. Ora la Camera dei deputati ci manda questo disegno di legge, il quale, riferendosi all'anno 1947, non costituirebbe un problema, non porrebbe affatto in contraddizione la

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

39ª RIUNIONE (9 febbraio 1951)

6ª Commissione con se stessa; senonchè l'articolo 2 di questo disegno di legge non si limita a ratificare il decreto legislativo 16 novembre 1947, n. 1683, e quindi non si limita a concedere l'esercizio provvisorio ai laureati del 1947-48, ma aggiunge che questa stessa concessione è estesa ai laureati del 1948-49 ed a quelli del 1949-50. Quindi, non semplice ratifica ma innovazione.

Qui sorgono due obiezioni. La prima forse può essere facilmente superata. Nell'articolo 2 del disegno di legge in esame si fa riferimento ai laureati negli anni accademici 1947-48 e 1948-49. Ora, per questi ultimi laureati sono già intervenuti provvedimenti legislativi di concessione dell'esercizio provvisorio. Sicchè, stranamente si legifera su materia già legiferata. Pazienza: lasciamo correre. Ma — ed è la seconda obiezione — il grave è che si aggiunge la concessione dell'esercizio provvisorio ai laureati del 1949-50. Se noi accettassimo quindi l'emendamento della Camera dei deputati il Senato si porrebbe in contraddizione con le precedenti sue deliberazioni. Anzi, più rigorosamente, è precluso che il Senato deliberi di nuovo sopra una materia che ha già deciso con sua duplice deliberazione unanime; e dico il Senato, perchè quando delibera una Commissione è il Senato che delibera. Sicchè noi ci siamo trovati nella 6ª Commissione dinanzi a questa evidente preclusione. Dovremmo respingere l'emendamento approvato dalla Camera dei deputati con l'articolo 2 del presente disegno di legge, almeno per la parte che riguarda il 1949-50.

Tuttavia oltre a questa incongruenza grave e che ha carattere formale, c'è uno stato di fatto che deve essere valutato. Questi laureati del 1949-1950, si sono laureati nel luglio 1950, nell'ottobre-novembre dello stesso anno, ed ora, ancora nel 1951, vi saranno gli esami cosiddetti di febbraio in cui altri si potranno laureare. Costoro non sono stati avvertiti da nessuno che si sarebbe innovato il regime dell'esercizio provvisorio, anzi correvano facili affidamenti officiosi che tutto sarebbe continuato come prima. Poi sono stati avvertiti di un disegno di legge Mieville che era favorevole alla tesi dell'esercizio provvisorio; viene la ripulsa del Senato, ma viene a sei mesi dalla laurea di luglio. Il problema si pone per questi

laureati che si trovano in condizione di disagio per l'inopinato mutamento che li differenzia dalle altre classi precedenti. Avranno essi pure l'esercizio provvisorio? Non l'avranno? Si ha insomma uno stato di turbamento che bisogna anche umanamente tener presente.

Perciò, tenuto conto della preclusione formale, tenuto conto delle ragioni di fatto che indurrebbero ad una qualche larghezza, la 6ª Commissione mi ha dato mandato di riferire che è sua opinione che convenga accettare l'emendamento di cui all'articolo 2 del disegno di legge in esame, approvato dalla Camera dei deputati, con una modificazione, però, che tolga di mezzo le ragioni della preclusione, e la modificazione dovrebbe consistere in questo: l'esercizio provvisorio si conceda ai laureati del 1949-50 ma non indefinitamente, bensì con un limite. In questa maniera noi non siamo in contraddizione con noi stessi perchè abbiamo rifiutato l'esercizio provvisorio illimitato e lo accettiamo limitato; d'altra parte, diamo modo anche alla Camera dei deputati di procedere all'esame ed eventualmente all'approvazione di quella legge Magrì che regola e disciplina in modo definitivo questa materia.

Così parrebbe tutto conciliato. In base a queste premesse io ho l'onore di proporre alla Commissione che l'articolo 2 di questo disegno di legge sia approvato con un emendamento aggiuntivo il quale dovrebbe suonare così: « Per i laureati dell'anno accademico 1949-50 i predetti certificati hanno validità limitata al 30 aprile 1953 ». Perchè si è scelto il 1953? Perchè la legge Magrì da noi approvata, e con la quale dobbiamo essere coerenti, stabilisce tale termine appunto per i laureati del 1948-49, ai quali pertanto vengono, con il proposto emendamento, pareggiati i laureati del 1949-50. Quindi, con questo emendamento, noi conseguiamo la più perfetta coerenza legislativa con noi stessi e ad un tempo veniamo incontro alle giuste esigenze di tale categoria di laureati. Propongo insomma che la Commissione approvi il disegno di legge in questi termini.

BOGGIANO PICO. Mi sembra molto ragionevole la proposta fatta dal relatore, senatore Ferrabino. È una situazione veramente incoerente quella in cui si sono trovate queste classi di laureati. Trovo, poi, molto giusto e prudente

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

39^a RIUNIONE (9 febbraio 1951)

che si venga a stabilire che per i laureati nell'anno accademico 1949-50 i certificati di abilitazione provvisoria abbiano validità limitata al 30 aprile 1953. Certamente questa norma può apparire contraddittoria per i laureati, ad esempio, in medicina, i quali per due anni godranno dell'abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico; ma d'altronde l'esperienza raccolta in questi due anni potrà giovare a questi abilitati provvisoriamente all'esercizio della professione medica per sostenere poi l'esame di Stato. Il termine, quindi, del 30 aprile 1953 non verrà a danneggiare in alcun modo coloro che avranno buona volontà e che dall'esercizio provvisorio della loro professione sapranno trarre vantaggio per sostenere meglio l'esame di abilitazione. Io perciò dichiaro ancora di condividere pienamente la proposta fatta dal relatore, senatore Ferrabino.

GIUA, Io non so se la 6^a Commissione abbia preso in esame un problema di fondo che è connesso con l'articolo 2 del presente disegno di legge e in genere con il rilascio dei certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale, vale a dire il problema dell'esame di Stato post-universitario. Non voglio entrare nel merito della questione relativa all'esame di Stato per i laureati in giurisprudenza, esame che si giustifica per alcune particolari ragioni, consolidate dalla tradizione; ma per quel che riguarda alcune categorie di cui all'articolo 2, ad esempio i medici, i farmacisti, gli ingegneri, ed i veterinari, sono assai dubitoso della necessità dell'esame di Stato post-universitario. Dico questo, perchè, ad esempio, ai laureati in medicina l'Università già fornisce tutte le nozioni necessarie per l'abilitazione all'esercizio professionale e lo stesso si può dire per le altre categorie di laureati, ora accennate. Ciò considerato, l'esame di Stato post-universitario a me sembra del tutto inutile e come tale dovrebbe essere abolito. È una questione, questa, sulla quale non sarebbe male cominciare a soffermarsi per potere arrivare a risolverla nel senso da me indicato. In ogni modo gradirei conoscere in proposito il pensiero del senatore Ferrabino.

FERRABINO, *relatore*. La questione sta in questi termini (noi ce ne siamo molto occupati): la Costituzione nostra stabilisce che l'esame

di Stato ci debba essere per tutte le professioni. Quindi il problema non è più se ci deve o non ci deve essere esame di Stato, ma in che modo bisogna far funzionare l'esame di Stato. Evidentemente noi in sede di 6^a Commissione non potevamo legiferare in modo completo perchè qualunque riforma si introduca all'esame di Stato per l'abilitazione professionale, presuppone una riforma universitaria. Questa è già preannunciata e non resta che attenderla. Noi abbiamo fatto un disegno di legge a carattere transitorio fra questo momento e il momento in cui entrerà in vigore la riforma universitaria.

In linea più generale e direi teorica, è verissimo quel che dice il senatore Giua. È accaduto che noi abbiamo introdotto l'esame di abilitazione professionale, importandolo dalla Germania, dove vigeva in forma perfetta, ma nello stesso tempo non abbiamo importato quel sistema universitario che era proprio della Germania. La Germania faceva correre parallelamente due ordini di attività: la preparazione scientifica che ha la sua sede nelle Università ed è specializzata; la preparazione professionale accertata e garantita da un apposito esame non universitario ma statale. Non pretendevano nemmeno che l'abilitato avesse la laurea. La laurea è un mero titolo accademico, scientifico; invece l'abilitazione all'avvocatura, alla medicina e così via è un titolo professionale, pratico.

Noi invece abbiamo lasciato sussistere tutti i corsi di studio universitario così come erano ordinati, cioè al fine di dare anche una preparazione professionale oltre che scientifica, ed abbiamo aggiunto l'esame di Stato per l'abilitazione professionale.

È apparso subito nella pratica che questo era un doppione della laurea. Evidentemente se la riforma universitaria vorrà fare qualche cosa di serio dovrà rinunciare al doppione, oppure ripristinare anche nelle nostre Università questa giusta discriminazione fra ciò che è preparazione scientifica e ciò che è preparazione professionale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

39^a RIUNIONE (9 febbraio 1951)

Art. 1.

Il decreto legislativo 24 gennaio 1947, n. 384, è ratificato.

(È approvato).

Art. 2.

Il decreto legislativo 16 novembre 1947, n. 1683, è ratificato con la seguente modificazione:

Articolo unico. — « Sono estese ai laureati negli anni accademici 1947-48, 1948-49 e 1949-1950, le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 384, riguardante la sospensione per l'anno 1947 della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, della professione in materia di economia e commercio e degli esami di abilitazione alle discipline statistiche, e il rilascio dei certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale ».

A questo articolo il relatore, senatore Ferrabino, propone di aggiungere il seguente comma:

« Per i laureati nell'anno accademico 1949-50 i predetti certificati hanno validità limitata al 30 aprile 1953 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta, fatta dal relatore, senatore Ferrabino, di aggiungere all'articolo 2 il comma di cui ora è stata data lettura. Chi approva la proposta anzidetta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ora ai voti l'articolo 2 nel seguente testo risultante dall'emendamento aggiuntivo ora approvato:

Art. 2.

Il decreto legislativo 16 novembre 1947, n. 1683, è ratificato con la seguente modificazione:

Articolo unico. — « Sono estese ai laureati negli anni accademici 1947-48, 1948-49 e 1949-1950, le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 384, riguardante la sospensione per l'anno

1947 della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, della professione in materia di economia e commercio e degli esami di abilitazione alle discipline statistiche, e il rilascio dei certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale.

« Per i laureati nell'anno accademico 1949-50 i predetti certificati hanno validità limitata al 30 aprile 1953 ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, concernente variazioni al regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, costitutivo dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo** » (Numero 1348-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, concernente variazioni al regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, costitutivo dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Carboni.

CARBONI, *relatore*. La Camera dei deputati ci rinvia questo disegno di legge con alcune modifiche all'articolo unico, di cui una a carattere formale. Innanzitutto l'espressione, che si riferisce al Consiglio di amministrazione del-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

39ª RIUNIONE (9 febbraio 1951)

l'I.N.G.I.C., « composto di quattro designati dal Ministro dell'interno », è stata corretta nell'altra « composto di quattro membri designati dal Ministro dell'interno ». Le altre modifiche sono di sostanza anche se non fondamentali. L'articolo unico, approvato dal Senato, parlava di « associazioni dei Comuni a carattere nazionale »; la Camera dei deputati ha introdotto la seguente variante: « associazione dei Comuni più rappresentativa a carattere nazionale ». Evidentemente c'è una associazione dei Comuni a carattere nazionale e soltanto questa è stata considerata la più rappresentativa e quindi la più idonea a proporre i propri rappresentanti in seno al Consiglio d'amministrazione dell'I.N.G.I.C.

Vi è poi un'ultima modifica relativa alla nomina di due dipendenti dell'I.N.G.I.C. in seno al Consiglio di amministrazione. Il Senato aveva affidato unicamente all'I.N.G.I.C. la nomina dei due dipendenti, la quale sarebbe dovuta avvenire attraverso elezione da parte del personale di detto Istituto; la Camera dei deputati ha invece introdotto una variante per cui la rappresentanza del personale è affidata a due dipendenti dell'I.N.G.I.C., designati dal Ministro delle finanze, su proposta delle Associazioni sindacali del personale stesso, fatta in numero triplo a quello dei consiglieri da nominare.

Io penso che noi possiamo accettare queste modifiche poichè lo scopo principale della legge è quello di creare un istituto il quale permetta in qualche maniera di spezzare il monopolio che si era creato sugli appalti che i Comuni bandiscono per l'esazione delle loro imposte. C'è, dunque, una certa urgenza di approvare questo disegno di legge: occorre, infatti, uno strumento il quale permetta anche ad un ente, che ha uno scopo di natura pubblica, di intervenire in una materia che è tutta di diritto pubblico. Propongo perciò alla Commissione di accettare gli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati all'articolo unico del presente disegno di legge.

GIUA. Io voglio fare una dichiarazione che è una specie di pregiudiziale. Questo disegno di legge è stato prima approvato dalla Camera dei deputati, poi è stato modificato dal Senato e infine nuovamente modificato dalla Came-

dei deputati: ora io l'approvo nel testo ultimo trasmessoci dalla Camera dei deputati anche se non sono d'accordo su alcune modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati stessa perchè quando si tratta dei lavori dei due rami del Parlamento è necessario che ad un certo punto uno dei due rami del Parlamento non insista nelle sue deliberazioni. Difatti ritengo che questo andare e venire di disegni di legge fra i due rami del Parlamento sia cosa poco utile, anzi in qualche caso dannosa per il Paese.

CASARDI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Dichiaro che il Governo è favorevole agli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati all'articolo unico del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge nel seguente nuovo testo approvato dalla Camera dei deputati:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, concernente variazioni al regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, costitutivo dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — È sostituito dal seguente:

« L'articolo 4 del regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, è così modificato:

“ L'Istituto è retto da un Consiglio d'amministrazione presieduto da persona scelta dai Ministri per l'interno e per le finanze e composto di quattro membri designati dal Ministro dell'interno, dei quali due su proposta della associazione dei Comuni più rappresentativa a carattere nazionale, di due designati dal Ministro delle finanze, di due designati dal Ministro del tesoro su proposta della Cassa depositi e prestiti, di quattro designati dagli Istituti partecipanti in ragione di un membro ciascuno, di due dipendenti dell'I.N.G.I.C. in rappresentanza del personale, designati dal Ministro delle finanze su proposta delle Associazioni sindacali del personale stesso, fatta in numero triplo a quello dei consiglieri da nominare ».

“ Il Consiglio è nominato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Mi-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

39ª RIUNIONE (9 febbraio 1951)

nistro per l'interno, per la durata di un quadriennio.

“ Il Consiglio nomina fra i suoi componenti un vicepresidente ed un Comitato esecutivo composto, oltre che del presidente e del vicepresidente, di tre membri da scegliersi uno tra i designati dal Ministro dell'interno e dal Ministro delle finanze e due tra i designati dal

Ministro del tesoro e dagli altri Istituti partecipanti ” ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11.